



## Iscrizione per l'affiliazione

No di affiliazione \_\_\_\_\_

da

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(di seguito denominato "datore di lavoro")

alla

**Fondazione istituto collettore LPP**

(di seguito denominata "Fondazione")



## Art. 1 Scopo

Il datore di lavoro si affilia alla Fondazione allo scopo di attuare la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei lavoratori alle sue dipendenze.

## Art. 2 Estensione della previdenza

Prestazioni e contributi <sup>1</sup> Tipo ed estensione delle prestazioni assicurate e dei contributi sono descritti nel regolamento di previdenza della Fondazione in vigore di volta in volta ed emanato dal Consiglio di Fondazione. Il regolamento di previdenza in vigore di volta in volta è costituito dalle disposizioni generali e dal piano di previdenza con il relativo annesso ed è parte integrante della presente iscrizione.

Garanzia della LPP <sup>2</sup> Il regolamento di previdenza garantisce in ogni caso le prestazioni minime che devono essere assicurate conformemente alla Legge federale sulla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).

## Art. 3 Obblighi del datore di lavoro

Obbligo di notifica <sup>1</sup> Il datore di lavoro si impegna a iscrivere tutti i lavoratori che sono alle sue dipendenze e mettere a disposizione della Fondazione, nei tempi previsti, tutti i dati e documenti necessari per la determinazione delle prestazioni previdenziali e dei contributi.

Modifiche dell'organico / certificati di previdenza <sup>2</sup> In particolare si impegna a comunicare alla Fondazione qualsiasi modifica relativamente all'organico (entrate e uscite, casi di decesso e invalidità) entro 30 giorni e a consegnare tempestivamente le lettere sigillate contenenti i certificati di previdenza ai dipendenti assicurati.

modifiche relative a salario, nome e altro <sup>3</sup> Le modifiche di salario, dello stato civile e altre modifiche che incidono sul rapporto di previdenza devono essere comunicate tempestivamente alla Fondazione. Inoltre devono essere presentate entro i termini previsti le conferme annuali del salario al 1° gennaio.

Incapacità lavorativa <sup>4</sup> I casi di incapacità lavorativa devono essere comunicati immediatamente alla scadenza del periodo di attesa per consentire l'esonero dal pagamento dei contributi.

Conseguenze della violazione dell'obbligo di notifica <sup>5</sup> Il datore di lavoro si assume i costi e le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di notifica. Il datore di lavoro si impegna altresì a versare i contributi richiesti dalla Fondazione nei tempi previsti.

Contributi <sup>6</sup> I contributi conformi al regolamento di previdenza rispettivamente valido gli vengono fatturati ogni trimestre posticipatamente. Essi sono quindi esigibili il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Il pagamento deve pervenire alla Fondazione entro 30 giorni dalla scadenza del rispettivo termine. In caso di pagamento ritardato la Fondazione può applicare degli interessi sui contributi dovuti. I contributi esigibili sono oggetto di sollecito.

Conseguenze del mancato pagamento dei contributi <sup>7</sup> Se il datore di lavoro non rispetta il sollecito, la Fondazione esige i contributi dovuti compresi interessi e spese. Gli interessi vengono calcolati in base ai tassi d'interesse di mora fissati dal Consiglio di fondazione, a decorrere dalla data di esigibilità dei contributi. Il sollecito e la procedura di esecuzione sono soggetti a spese. In mancanza di obiezione motivata entro 20 giorni dal rispettivo ricevimento, i conteggi dei contributi e i solleciti inviati dalla Fondazione sono da intendersi approvati da parte del datore di lavoro.

Regolamento sui costi <sup>8</sup> I costi legati all'onere amministrativo straordinario sono a carico del datore di lavoro. Detti costi sono specificati nel regolamento costi per la copertura degli oneri amministrativi straordinari, in vigore di volta in volta ed emanato dal Consiglio di fondazione, che costituisce parte integrante della presente affiliazione.



Modifica dei contributi o del regolamento sui costi

<sup>9</sup> Qualsiasi modifica dei contributi o del regolamento costi per la copertura degli oneri amministrativi straordinari viene comunicato al datore di lavoro prima della sua entrata in vigore.

#### Art. 4 Obblighi della Fondazione

Attuazione della previdenza

<sup>1</sup> La Fondazione si impegna ad attuare la previdenza professionale per il datore di lavoro affiliato in base alle disposizioni legali e regolamentari.

Fondo di garanzia

<sup>2</sup> Essa si occupa di tutte le transazioni con il Fondo di garanzia.

Regolamento di previdenza

<sup>3</sup> Inoltre mette a disposizione del datore di lavoro il necessario numero di regolamenti di previdenza. Nel regolamento di previdenza sono specificati i diritti e i doveri degli aventi diritto.

#### Art. 5 Inizio

Il contratto di affiliazione entra in vigore il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ a condizione che la Fondazione confermi la copertura previdenziale a partire da tale data. Il datore di lavoro conferma, firmando l'iscrizione o compilando il relativo modulo web, che l'affiliazione alla Fondazione avviene con il consenso del personale o dell'eventuale organo di rappresentanza dei dipendenti.

#### Art. 6 Termine

Termine di disdetta

<sup>1</sup> Il presente contratto di affiliazione può essere disdetto da entrambe le parti alla fine di ciascun anno con termine di preavviso di sei mesi.

Cambiamento dell'istituto di previdenza

<sup>2</sup> La disdetta da parte del datore di lavoro in seguito al cambiamento dell'istituto di previdenza ha effetto giuridico solo qualora:

a. il datore di lavoro confermi alla Fondazione per iscritto, entro la fine dell'anno civile, che la disdetta avviene con il consenso del personale o dell'eventuale organo di rappresentanza dei dipendenti, e

b. il datore di lavoro fornisca prove che la previdenza a favore del personale sia stata assunta da un altro istituto di previdenza registrato

Cambiamento dell'istituto di previdenza in caso di assoggettamento a CCL

<sup>3</sup> Il datore di lavoro soggetto a un CCL può sciogliere un'affiliazione in seguito al cambiamento dell'istituto di previdenza in deroga al cpv. 1 con termine di preavviso di tre mesi alla fine di ciascun trimestre qualora:

a. confermi alla fondazione per iscritto, entro la fine di un trimestre, che la disdetta avviene con il consenso del personale o dell'eventuale organo di rappresentanza dei dipendenti, e

b. fornisca le prove che la previdenza a favore del personale sia stata assunta da un altro istituto di previdenza registrato in conformità alle disposizioni del CCL.

Cessazione dell'attività aziendale

<sup>4</sup> L'affiliazione può essere sciolta dal datore di lavoro in deroga al cpv. 1 a partire dalla data della cessazione dell'attività aziendale qualora sia in grado di presentare la relativa conferma di detta cessazione tramite la cassa di compensazione.

Continuazione dell'attività di una ditta individuale

<sup>5</sup> Qualora il titolare di una ditta individuale continui l'attività aziendale dopo la chiusura di una procedura di fallimento anche senza iscrizione nel registro di commercio, l'affiliazione continua solo a seguito della relativa comunicazione da parte del datore di lavoro. Senza la comunicazione da parte del datore di lavoro, l'affiliazione viene sciolta a partire dall'apertura della procedura di fallimento.



Nessuna persona assicurata

<sup>6</sup> L'affiliazione può essere sciolta da un datore di lavoro qualora non siano presenti persone assoggettate alla LPP o beneficiarie di rendite. Lo scioglimento avviene in deroga al cpv 1. in seguito alla relativa richiesta da parte del datore di lavoro a partire dalla data dell'uscita dell'ultimo dipendente. Lo scioglimento dell'affiliazione avvenuto senza rispettare i termini di disdetta ai sensi del cpv. 1 non è consentito.

#### **Art. 7** Conseguenze della disdetta

Trasferimento dei beneficiari di rendite

<sup>1</sup> In caso di disdetta dell'affiliazione da parte del datore di lavoro, i beneficiari di rendite vengono trasferiti per intero al nuovo istituto di previdenza.

Liquidazione parziale

<sup>2</sup> Le disposizioni del regolamento valido al momento della disdetta di questa affiliazione alla liquidazione parziale sono fatte salve.

#### **Art. 8** Foro competente e diritto applicabile

Foro competente

<sup>1</sup> Il foro competente è stabilito in base all'articolo 73 LPP.

Diritto applicabile

<sup>2</sup> Il diritto applicabile è il diritto svizzero.

---

Luogo

Data

Firma(e) del datore di lavoro



Stiftung Auffangeinrichtung BVG  
Fondation institution supplétive LPP  
Fondazione istituto collettore LPP

**Confidenziale**

Fondazione istituto collettore LPP  
Previdenza LPP  
Elias-Canetti-Strasse 2  
Casella postale  
8050 Zurigo

**Confidenziale**

Fondazione istituto collettore LPP  
Previdenza LPP  
Elias-Canetti-Strasse 2  
Casella postale  
8050 Zurigo

Vi preghiamo di allegare la presente copertina alla documentazione che ci rispedite. Grazie!

Per la restituzione dei vostri documenti non utilizzate graffette, punti metallici o nastro adesivo.





Stiftung Auffangeinrichtung BVG  
Fondation institution supplétive LPP  
Fondazione istituto collettore LPP

# Regolamento sui costi

Regolamento sui contributi speciali  
alle spese amministrative nel settore  
della Previdenza LPP

**Approvato il**

08.05.2020

**Valido dal**

01.01.2022

## Art. 1 Premessa

---

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione della «Fondazione svizzera dei partner sociali per l'istituto collettore secondo l'art. 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP)» [di seguito: Fondazione] emana il presente regolamento sulla base della LPP, dell'atto di fondazione e dell'ordinanza del 28.08.1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale (RS 831.434).

<sup>2</sup> Nel presente regolamento sono stabiliti i contributi speciali alle spese amministrative che sono riscossi in caso di oneri straordinari nel settore di attività Previdenza LPP.

## Art. 2 Ammontare dei contributi speciali alle spese amministrative

---

<sup>1</sup> Nell'ambito dell'attuazione generale della previdenza, sono riscossi i seguenti contributi:

a. Sollecito lista salari	CHF	100
b. Invio supplementare di documenti a causa di indirizzi non validi	CHF	100
c. Entrate comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata e anno civile nel quale sussiste un obbligo di contribuzione	CHF	100
d. Uscite comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata	CHF	100
e. Modifiche di salari comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata	CHF	100
f. Risoluzione di un contratto di affiliazione senza persone assicurate	CHF	100
g. Risoluzione di un contratto di affiliazione con persone assicurate:		
– a titolo forfettario	CHF	500
– in aggiunta per persona assicurata (persone assicurate attive e persone beneficiarie di rendite)	CHF	100

<sup>2</sup> In caso di affiliazione d'ufficio sono riscossi i seguenti contributi:

a. Decisione dell'affiliazione d'ufficio (art. 60 cpv. 2 lett. a e d LPP):		
– a titolo forfettario	CHF	450
– in aggiunta per persona assicurata	CHF	50
b. Esecuzione dell'affiliazione d'ufficio a seguito del controllo di prima affiliazione o riaffiliazione	CHF	575
c. Decisione di nuova valutazione	CHF	450
d. Esecuzione di un caso di prestazione per mancanza di previdenza (art. 12 cpv. 2 LPP)	CHF	750

<sup>3</sup> In caso di incasso sono riscossi i seguenti contributi:

a. Sollecito per raccomandata	CHF	60
b. Procedura di esecuzione	CHF	150
c. Insinuazione del credito	CHF	150
d. Domanda di continuazione dell'esecuzione	CHF	150
e. Rigetto dell'opposizione	CHF	600
f. Domanda di fallimento	CHF	150
g. Procedura di insolvenza presso il Fondo di garanzia	CHF	500

h. Richiesta di realizzazione	CHF	100
i. Allestimento di un piano d'ammortamento		
– a titolo forfettario	CHF	50
– in aggiunta per rata	CHF	10
<sup>4</sup> Tutte le altre spese speciali sono fatturate in base all'onere effettivo e alle seguenti tariffe orarie:		
a. Tariffa oraria per specialisti	CHF	250
b. Tariffa oraria per le collaboratrici e i collaboratori membri dei quadri	CHF	150
c. Tariffa oraria per le collaboratrici e i collaboratori del servizio clienti	CHF	100

### **Art. 3            Emanazione e applicazione del presente regolamento**

---

<sup>1</sup> Il presente regolamento è stato approvato l'08.05.2020 dal Consiglio di fondazione ed entra in vigore il 01.01.2021.

<sup>2</sup> Viene reso noto ai datori di lavoro affiliati, alle persone assicurate e all'autorità di vigilanza.

<sup>3</sup> Sostituisce il precedente regolamento sui costi vigente dal 01.01.2018.

<sup>4</sup> È redatto in tedesco e può essere tradotto in altre lingue. In caso di divergenze tra il testo in tedesco e una traduzione, è determinante il testo in tedesco.

<sup>5</sup> Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento.

<sup>6</sup> In merito a tutti i casi non esplicitamente previsti nel presente regolamento decide il Consiglio di fondazione in base ai principi e allo spirito dell'atto di fondazione e tenendo conto delle disposizioni legali vigenti.

Nota: con decisione del 20.09.2021, il Consiglio di fondazione ha dato la competenza alla Direzione di adattare le direttive e i regolamenti che non sono ancora redatti con linguaggio inclusivo e che non sono stati sottoposti al Consiglio di fondazione in un altro contesto, senza necessità di sottoporli al Consiglio di fondazione. Con decisione del 30.11.2021 la Direzione ha adattato il presente regolamento, con effetto dal 01.01.2022.